

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1263

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ZOSO, GARAVAGLIA, STERPA, ALBERINI, BORRA, RIVERA, GEI, CASTAGNETTI Pierluigi, CASATI, FARAGUTI, ARMELLIN, NENNA D'ANTONIO, REBULLA, RAVASIO, ORSENIGO, CILIBERTI, MONACI, MATULLI, ZAMBON, ZAMPIERI, FRASSON, VITI, ROJCH, RICCI, TORCHIO, TEALDI, RIGHI, RINALDI, QUARTA, PELLIZZARI, ZUECH, BIANCHI, BORTOLANI, BUONOCORE, GALLI, CASINI Carlo, BONETTI, FERRARI Bruno, RUSSO Raffaele, FAUSTI, ZANIBONI, SARTI, ZOLLA e AZZARO

(V. Stampato Camera n. 1576)

approvato dalla XII Commissione permanente (Affari sociali) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 luglio 1988

Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, abilitati all'esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. Tale facoltà va esercitata entro il 31 dicembre 1991.